



**IL TRIBUNALE DI PAVIA**

in persona del giudice del lavoro dr.ssa Donatella Oneto, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza virtuale tenutasi in data 20/07/2021 ha pronunciato il seguente

**DECRETO EX ART. 28 L. 300/70**

nella causa n.395/2021 R.G. promossa da

**O.S. F.I.A.L.S. (Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità – Segreteria Territoriale di Pavia, in persona del Segretario Territoriale in carica**

Rappresentata e difesa dall' Avv. Nicola Roberto Toscano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari, via Marco Partipilo n. 48  
ricorrente

contro

**ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore ,corrente in Pavia (PV), Via Salvatore Maugeri n. 4.**

Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Angelo Chiello, Cesare Pozzoli e Giovanni Veca ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec dell'Avv. Cesare Pozzoli [cesare.pozzoli@milanopecavvocati.it](mailto:cesare.pozzoli@milanopecavvocati.it);  
resistente

Oggetto : Comportamento antisindacale in materia di esclusione dalle trattative negoziali aziendali.

Conclusioni:  
come in atti

**Svolgimento del processo**

Con ricorso ex art. 28 L. 300/70 depositato in cancelleria l'08/04/2011 O.S. F.I.A.L.S. adiva il Tribunale di Pavia in funzione di Giudice del Lavoro esponendo quanto segue:

era organizzazione sindacale dotata di ampia e diffusa rappresentatività presente anche nelle case di cura private;

ciò nonostante l'associazione datoriale di queste ultime (ARIS), non l'aveva invitata alla sottoscrizione del relativo contratto nazionale;

nell'ambito della società Maugeri l'esponente aveva una radicata rappresentatività e la sua rappresentanza sindacale aziendale (r.s.a.) era riconosciuta dall'azienda e fruiva delle prerogative di cui al titolo III dello statuto dei lavoratori.

A tale r.s.a. in mancanza dell'organismo della rappresentanza sindacale unitaria era stato costantemente riconosciuto anche il diritto alla contrattazione aziendale come in atti meglio precisato e documentato.

A partire dalla fine dell'anno 2020 si tenevano incontri in data 23/11/20,20/01/2021,01/02/21 e 23/03/21 fra l'azienda e altre organizzazioni sindacali aziendali alle quali FIALS non veniva invitata come in atti meglio precisato e documentato;

FIALS reagiva diffidando in data 8 febbraio 2021 l'azienda al ripristino del corretto funzionamento delle relazioni sindacali (doc. 17);

l'azienda in data 19 marzo 2021 confermava l'esclusione di FIALS dal tavolo negoziale aziendale in corso,ritenendolo riservato ai soli sindacati firmatari del ccnl Sanità Privata (doc. 18);

in data 23/03/2021 Maugeri e CGIL,CISL e UIL sottoscrivevano un accordo aziendale asseritamente in esecuzione di quello nazionale ,di fatto avente ad oggetto ,in prevalenza,la regolazione transattiva ,per il passato ,dei diritti dei lavoratori in materia di tempi di vestizione e passaggio di consegne,in esecuzione ,integrazione e parziale modifica del precedente accordo in data 27 maggio 2019;

il ricorso alle provvidenze del FIS già oggetto di accordo sindacale siglato ai sensi dell'art. 11 del D.L.104/2020 veniva ripreso senza la partecipazione del sindacato ricorrente;

in data 23 febbraio 2021 veniva sottoscritto altresì un contratto di lavoro aziendale a sé stante per il solo personale dirigenziale avulso da qualsiasi ancoraggio ad un testo nazionale che coinvolgeva oltre alle tre sigle già riferite anche altri sindacati autonomi e con la sola esclusione anche questa volta di FIALS e della sua r.s.a.

La mancata sottoscrizione del ccnl di riferimento non giustificava l'esclusione di FIALS dalle trattative tenuto conto delle prerogative sindacali da leggersi anche alla luce dei precetti costituzionali.

In ogni caso erano stati stipulati accordi anche su materie su cui il sindacato ricorrente già era stato partecipe del precedente contratto aziendale ovvero completamente avulse dal ccnl di riferimento.

Chiedeva pertanto dichiararsi l'antisindacalità di tali comportamenti con le conseguenze meglio specificate in ricorso.

Si costituiva Maugeri contestando gli assunti avversari in ragione della correttezza del proprio operato evidenziando in particolare quanto segue:

dall'08/10/2020 aveva iniziato ad applicare il CCNL Sanità Privata Aris non sottoscritta da FIALS che,anche se non invitata alle trattative, era stata regolarmente informata di quanto accaduto ;

le uniche riunioni cui FIALS non aveva partecipato riguardavano il CCNL di riferimento comprensivo dell'orario (tematica della vestizione) e della organizzazione del lavoro (FIS)ovvero,per quanto riguardava la dirigenza medica, un contratto che sostituiva un precedente contratto di cui FIALS non era parte .

Non sussisteva l'obbligo di invitare FIALS alle trattative non esistendo nel nostro ordinamento un principio di obbligo di negoziare e di parità di trattamento fra le varie organizzazioni sindacali.

La presunta condotta sindacale difettava in ogni caso di attualità.

Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.

Inutilmente tentata la conciliazione la causa ,non necessitando a parere del Giudice di attività istruttoria, nella vigenza della legislazione emergenziale volta a prevenire la diffusione dell'infezione Covid-19 veniva decisa previo contraddittorio

cartolare ex art. 83,c. 7 lettera h) d.legge n. 18/2020 e successive modifiche con riferimento all'udienza (virtuale) del 20 luglio 2021.

### **Motivi della decisione**

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Nel nostro ordinamento non esiste un principio che imponga al datore di lavoro di trattare con tutte le OO.SS. su un piano di parità salvo specifiche disposizioni contrattuali o di legge (cfr. Cass. n. 14511/2013) a meno che l'esclusione del Sindacato non abbia carattere discriminatorio e arbitrario in violazione dei principi di correttezza e buona fede che sempre devono improntare i rapporti fra le parti.

L'obbligo di trattare non è desumibile neanche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 231/2013 che attiene al diverso tema dell'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, dello Statuto dei lavoratori, "nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda",

Per quanto riguarda i mancati inviti ai tavoli di negoziazione oggetto delle doglianze del sindacato ricorrente, nel caso di specie tutte le sigle firmatarie del contratto di Sanità Privata chiedevano "che al tavolo negoziale partecipino esclusivamente le sigle firmatarie del nuovo contratto Sanità Privata" e Fials dichiarava di ritenere "che sia l'azienda chiamata a decidere la composizione del tavolo negoziale assumendosene tutte le responsabilità". (doc. 13 di parte resistente).

Appare pertanto giustificato il mancato invito di FIALS agli incontri sindacali che avevano ad oggetto tematiche inerenti il CCNL Sanità privata, da valutarsi alla luce dell'ampia informativa comunque rilasciata all'organizzazione sindacale ricorrente che non è stata contestata ed è comunque riscontrata dalla documentazione in atti (doc. 18,23,24,25,26,27,28,28 bis parte resistente).

L'ampia informativa sempre rilasciata porta ad escludere la lamentata violazione dei principi di correttezza e buona fede cui le parti devono uniformarsi.

Rileva il Giudice che come eccepito da Maugeri la materia della vestizione rientra nell'orario di lavoro disciplinato dal nuovo CCNL e pertanto non è possibile lo scorporo richiesto da FIALS.

Quanto al FIS (per Covid), anch'esso in quanto riferito all'organizzazione del lavoro rientra nell'ambito del CCNL sanità privata per cui è giustificato il mancato invito all'incontro.

FIALS, nonostante le informative ricevute, non risulta aver mai chiesto all'azienda di partecipare alla contrattazione relativa alla dirigenza firmato in data 23/02/2021 neanche con la diffida di cui al doc. 17 di parte ricorrente, non avendo mai firmato il precedente contratto del 2015 né le relative proroghe.

Il ricorso, infondato, deve pertanto essere respinto.

Ragioni equitative giustificano la compensazione delle spese.

**P.Q.M.  
RESPINGE  
COMPENSA**

Il ricorso

Le spese.

Pavia, 02/09/2021

**Il Giudice**  
Dott.ssa Donatella Oneto